

Forum di Astrid

Sulla legittimità costituzionale del decreto-legge 5 marzo 2010 in materia di presentazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali

di Bernardo Giorgio Mattarella

Primo quesito: le disposizioni del decreto salva-liste possono essere considerate meramente interpretative?

Premesso che la natura interpretativa delle norme non è decisiva in ordine al problema del loro fine e della loro ragionevolezza, mi sembra che si debba distinguere tra le diverse disposizioni contenute nel decreto:

- il co. 1 dell'art. 1, che riguarda solo il rispetto del termine orario di presentazione delle liste, può essere considerato interpretativo. Interpretato ragionevolmente, infatti, esso significa che i delegati hanno rispettato il termine se, al suo scadere, essi erano pronti a presentare le liste, con la relativa documentazione, e non hanno potuto farlo per cause indipendenti dalla loro volontà, per esempio la presenza in coda di delegati di altre liste e l'affollamento dei locali del Tribunale. Ciò non toglie che essi abbiano l'onere di procedere immediatamente al deposito, senza indugiare all'interno dei locali stessi: se non procedono appena possibile, essi non hanno presentato le liste e il problema del rispetto del termine orario non si pone nemmeno;
- il co. 2 dell'art. 1 può essere considerato interpretativo nella parte in cui nega rilievo a irregolarità che potrebbero non averne anche in base alle norme vigenti, come la non leggibilità del timbro o della qualificazione dell'autenticante, che siano desumibili da altri elementi della documentazione;
- lo stesso co. 2 dell'art. 1 non può essere considerato interpretativo, invece, nella parte in cui riduce le formalità dell'autentica, richieste dal testo unico della documentazione amministrativa: queste previsioni, infatti, impongono una soluzione diversa da quella che sarebbe imposta dalle norme previgenti;

- il co. 3 dell'art. 1 è interpretativo nella parte in cui ammette il ricorso immediato al giudice amministrativo contro le decisioni dell'ufficio elettorale, questione su cui vi poteva essere una certa incertezza in base alla giurisprudenza precedente;
- lo stesso co. 3 dell'art. 1 non è interpretativo, invece, nella parte in cui dispone che le decisioni di ammissione delle liste non sono revocabili o modificabili, in quanto si tratta di una deroga al principio generale dell'autotutela amministrativa, che non poteva essere affermata in base alle norme previgenti;
- il co. 4 dell'art. 1 non è ovviamente una norma interpretativa, ma una norma volta a consentire agli uffici elettorali di applicare le norme precedenti: nella misura in cui queste ultime non sono interpretative, si tratta di una norma di sanatoria.